



**COMUNE DI LORANZE'**

PROVINCIA DI TORINO

# **REGOLAMENTO**

**PER LE AREE MERCATALI**

**Norme e direttive  
concernenti l'esercizio  
del Commercio al Dettaglio  
su aree pubbliche**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 06 giugno 2003.*

*Rettifica con deliberazione n. 44 del 31 ottobre 2003.*



## INDICE

### **TITOLO I- NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PARTE I- PREMESSA</b>                                                        | <b><u>pag.</u></b> |
| Articolo 1 – Definizioni                                                        | 5                  |
| Articolo 2 - Prescrizioni generali                                              | 5                  |
| <b>PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>                     | <b><u>pag.</u></b> |
| Articolo 3 - Programmazione comunale                                            | 5                  |
| Articolo 4 - Tipologie di mercato                                               | 6                  |
| Articolo 5 - Esercizio del commercio ambulante itinerante                       | 6                  |
| Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli                    | 6                  |
| <b>PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI</b>                        | <b><u>pag.</u></b> |
| Articolo 7 - Sistema autorizzatorio                                             | 7                  |
| Articolo 8 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni                  | 7                  |
| Articolo 9 - Autorizzazioni di tipo a)                                          | 8                  |
| Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo b)                                         | 8                  |
| Articolo 11 - Registro per le autorizzazioni                                    | 9                  |
| <b>PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCA TALI</b>                        | <b><u>pag.</u></b> |
| Articolo 12 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche | 9                  |
| <b>PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI</b>                                            | <b><u>pag.</u></b> |
| Articolo 13 - Autorizzazioni temporanee                                         | 10                 |
| Articolo 14 - Superficie e dimensione dei posteggi                              | 10                 |
| Articolo 15 - Vendita senza autorizzazione                                      | 10                 |

### **TITOLO II - REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PARTE VI- PREMESSA</b>                                  | <b><u>pag.</u></b> |
| Articolo 16 - Aree di mercato e zone di vendita            | 13                 |
| Articolo 17 - Disciplina generale dei mercati              | 13                 |
| <b>PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO</b> | <b><u>pag.</u></b> |
| Articolo 18 – Tipologia                                    | 13                 |
| Articolo 19 - Estremi dell'atto di istituzione             | 13                 |
| Articolo 20 - Sospensione e trasferimento temporanei       | 13                 |
| <b>PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO</b>         | <b><u>pag.</u></b> |
| Articolo 21 - Orario di mercato                            | 14                 |
| Articolo 22 - Modalità di accesso degli operatori          | 14                 |
| Articolo 23 - Circolazione pedonale e veicolare            | 14                 |

| <b><u>PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</u></b>            | <b><u>pag.</u></b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Articolo 24 - Concessione del posteggio                           | 14                 |
| Articolo 25 - Subingresso nel posteggio                           | 15                 |
| Articolo 26 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi    | 15                 |
| Articolo 27 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato | 15                 |
| Articolo 28 - Decadenza della concessione di posteggio            | 16                 |
| Articolo 29 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio  | 16                 |
| <br><b><u>PARTE X - MODALITÀ DI VENDITA</u></b>                   |                    |
| Articolo 30 - Obblighi dei venditori                              | 16                 |
| Articolo 31 - Attrezzature di vendita                             | 16                 |
| Articolo 32 - Collocamento delle derrate                          | 17                 |
| Articolo 33 - Divieti di vendita                                  | 17                 |
| Articolo 34 - Vendita di animali destinati all'alimentazione      | 17                 |
| Articolo 35 - Atti dannosi agli impianti del mercato              | 17                 |
| Articolo 36 - Furti e incendi                                     | 17                 |
| <br><b><u>PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO</u></b>                  |                    |
| Articolo 37 - Preposti alla vigilanza                             | 18                 |
| <br><b><u>PARTE XII - NORME FINALI</u></b>                        |                    |
| Articolo 38 - Norme finali                                        | 18                 |
| Articolo 39 - Tasse e tributi comunali                            | 18                 |
| Articolo 40 – Sanzioni                                            | 18                 |

# TITOLO I

## NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

### **PARTE I** - *PREMESSA*

#### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Agli effetti delle presenti norme, per "**D.Lgs. 114/98**" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "**Criteri Regionali**" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per "**autorizzazione di tipo a)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per "**autorizzazione di tipo b)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché n forma itinerante.

#### **Articolo 2 - Prescrizioni generali**

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

### **PARTE II** - *ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

#### **Articolo 3 – Programmazione comunale**

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali

2. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

## Articolo 4 - Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

- **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**
- **Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche**
- **Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi**
- **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.**

2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

## Articolo 5 - Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

## Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

### **PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Articolo 7 - Sistema autorizzatorio**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Sindaco rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Sindaco rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Sindaco rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

#### **Articolo 8 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
  - a **ufficio competente alla gestione della pratica;**
  - b **oggetto del procedimento;**
  - c **persona responsabile del procedimento;**
  - d **ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
  - e **termine di conclusione del procedimento.**
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

## **Articolo 9 - Autorizzazioni di tipo a).**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore non può essere titolare e fruire contemporaneamente più autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- ***il numero dell'area mercatale;***
- ***il numero del posteggio;***
- ***il settore o i settori merceologici;***
- ***il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;***
- ***il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.***

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

## **Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo b)**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.



4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

## Articolo 11 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
  - a **le generalità del titolare;**
  - b **l'indirizzo di residenza;**
  - c **il tipo di autorizzazione;**
  - d **il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**
  - e **il numero del posteggio assegnato all'operatore;**
  - f **il codice fiscale;**
  - g **la partita I.V.A.**

## **PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**

## Articolo 12 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

### **AREA N. 1**

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

|                                                        |                      |                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>UBICAZIONE:</b>                                     | Piazza della Libertà |                                |
| <b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>                          | Giovedì              |                                |
| <b>PERIODO:</b>                                        | Annuale              |                                |
| <b>ORARIO:</b>                                         | 07:00 – 14:00        |                                |
| <b>AREA VENDITA:</b>                                   | mq.                  |                                |
| <b>TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE <sup>16</sup>:</b>          | <b>Numero banchi</b> | <b>Superficie vendita [mq]</b> |
| <i>Alimentari</i>                                      | 4                    | 128                            |
| <i>Abbigliamento e Merceria</i>                        | 4                    | 120                            |
| <i>Ortofrutta - Produttori Agricoli - Floricoltura</i> | 2                    | 64                             |
| <b>TOTALE</b>                                          | 10                   | 312                            |

**AREA N. 1**

**ELENCO POSTEGGI**

| <b>NUMERO POSTEGGIO</b> | <b>MERCEOLOGIA</b>                              | <b>DIMENSIONI</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1                       | Alimentare                                      | 8 X 4 = 32 mq     |
| 2                       | Abbigliamento Merceria                          | 8 X 4 = 32 mq     |
| 3                       | Alimentare                                      | 8 X 4 = 32 mq     |
| 4                       | Alimentare                                      | 8 X 4 = 32 mq     |
| 5                       | Ortofrutta – Produttore Agricolo - Floricoltura | 8 X 4 = 32 mq     |
| 6                       | Alimentare                                      | 8 X 4 = 32 mq     |
| 7                       | Abbigliamento Merceria                          | 8 X 4 = 32 mq     |
| 8                       | Abbigliamento Merceria                          | 7 X 4 = 28 mq     |
| 9                       | Abbigliamento Merceria                          | 7 X 4 = 28 mq     |
| 10                      | Ortofrutta – Produttore Agricolo - Floricoltura | 8 X 4 = 32 mq     |

**PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 13 - Autorizzazioni temporanee**

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

**Articolo 14 - Superficie e dimensione dei posteggi**

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

## **Articolo 15 - Vendita senza autorizzazione**

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

## **TITOLO II**

### **REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

#### **PARTE VI - PREMESSA**

##### **Articolo 16 - Area di mercato e zone di vendita**

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

##### **Articolo 17 - Disciplina generale dei mercati**

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

#### **PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO**

##### **Articolo 18 - Tipologia**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area Piazza della Libertà, così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

##### **Articolo 19 - Estremi dell'atto di istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_ del \_\_\_\_.

##### **Articolo 20 - Sospensione e trasferimento temporanei**

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

## **PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

### **Articolo 21 - Orario di mercato**

1. **L'orario di vendita del mercato è così articolato:**

---

#### **Mercato del Giovedì:**

---

- ore 07:00 alle ore 14:00 nel periodo dell'ora legale (1° ottobre - 31 marzo);
- ore 07:00 alle ore 14:00 nel periodo dell'ora solare (1° aprile - 30 settembre);

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria mercé, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 30 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 30 minuti dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa la posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipata al giorno precedente.
5. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

### **Articolo 22 - Modalità di accesso degli operatori**

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

### **Articolo 23 - Circolazione pedonale e veicolare**

1. **Dalle ore 06:00 alle ore 14:00 del Giovedì è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato**, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. E vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

## **PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

### **Articolo 24 - Concessione del posteggio**

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

## **Articolo 25 - Subingresso nel posteggio**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

## **Articolo 26 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale.

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali.

5. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 28, comma 1.

6. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

## **Articolo 27 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato**

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

## **Articolo 28 - Decadenza della concessione di posteggio**

1. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
2. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale - Servizio di igiene pubblica - competente per territorio.

## **Articolo 29 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

## **PARTE X - MODALITÀ DI VENDITA**

### **Articolo 30 - Obblighi dei venditori**

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla mercé posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di mercé usata.

### **Articolo 31 - Attrezzature di vendita**

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili

potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

### **Articolo 32 - Collocamento delle derrate**

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati.

### **Articolo 33 - Divieti di vendita**

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

### **Articolo 34 - Vendita di animali destinati all'alimentazione**

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

### **Articolo 35 - Atti dannosi agli impianti del mercato**

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

### **Articolo 36 - Furti, danneggiamenti e incendi.**

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verifichino nei mercati.



## **PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO**

### **Articolo 37 - Preposti alla Vigilanza.**

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

## **PARTE XII - NORME FINALI**

### **Articolo 38 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

### **Articolo 39 - Canone, tasse e tributi comunali**

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

### **Articolo 49 - Sanzioni.**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della mercé come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.